

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4964 del 28/09/2018
Oggetto	ATTO DI RINNOVO CONCESSIONE DEMANIO IDRICO SUOLI AI SENSI DELLA L.R. N° 7/2004 S.M.I. .- COMUNE: PECORARA (PC) - CORSI D'ACQUA: TORRENTI TIDONE E TIDONCELLO - USO: AGRICOLO - CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA FALCONETTI ALESSANDRON .
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5162 del 27/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE DEMANIO IDRICO SUOLI AI SENSI DELLA L.R. N. 7/2004 – COMUNE: PECORARA (PC) – CORSI D'ACQUA: TORRENTI TIDONE E TIDONCELLO – USO: AGRICOLO - PROCEDIMENTO SISTEB PC17T0031 – CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA FALCONETTI ALESSANDRO.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la l.r. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- la legge 7/8/1990, n. 241
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO CHE sulla base delle attribuzioni conferite con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn° 96 del 23/12/2015, 99 del 30/12/2015 e 58 del 08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo.

RICHIAMATA la determina dirigenziale n° 6923 del 24/05/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po è stata rilasciata per anni 6 alla ditta “ Azienda Agricola Falconetti Alessandro “ con sede in Alberta di Pecorara (PC) “la concessione del terreno demaniale del torrenti Tidone e Tidoncello sponda destra loc. Molinazzo al fronte dei mappali 288-285-271 – 5 del foglio 3 del Comune di Pecorara (PC) superficie richiesta mq. 16.786 ad uso agricolo”;

VISTA l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 14848 del 27/11/2017 con la quale il signor. FALCONETTI ALESSANDRO – C.F.: FLC LSN 90 M 28 M 102 M – in qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta AZIENDA AGRICOLA FALCONETTI ALESSANDRO – p.iva: IT 01556780334 – con sede legale in Pecorara (PC), ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. il rinnovo del sopra richiamata determina dirigenziale senza modifica dell'occupazione;

VISTI gli elaborati tecnici allegati alla suddetta domanda;

VERIFICATO che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni di concessione relativi alle annualità 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018;

DATO ATTO che sul B.U.R.E.R. n. 344 in data 27/12/2017 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

ACQUISITE le risultanze dell'istruttoria tecnica contenuta nel parere idraulico rilasciato, con prescrizioni, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza e assunto al protocollo ARPAE n. 3876 del 08/03/2018;

PRESO ATTO che, in corso d'istruttoria è stato chiesto con nota protocollo ARPAE n° 16058 del 21/12/2017 al comune di Pecorara di evidenziare eventuali elemnati ch epotessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenedno conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostatici.

VALUTATO che l'onere di concessione è stato quantificato in € 150,00;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha dimostrato di aver versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 10/09/2018 ha versato l'importo di € 100,00 a titolo di integrazione (ai sensi dell'art. 20 della l.r. n° 7/2004 e della l.r. n° 2/2015) dell'importo del deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 – depositi cauzionali passivi;
- in data 10/09/2018 ha versato l'importo di € 87,95 a titolo di canone di concessione relativo al periodo giugno e dicembre 2018, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

a) di rilasciare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al signor. FALCONETTI ALESSANDRO – C.F.: FLC LSN 90 M 28 M 102 M – in qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta AZIENDA AGRICOLA FALCONETTI ALESSANDRO – p.iva: IT 01556780334 – con sede legale in Pecorara (PC) la concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.e i. all'occupazione di porzione di area demaniale di ha 1.67.86 ubicata in sponda destra dei torrenti Tidone e Tidoncello ed identificata catastalmente al fronte dei mappali 5, 288, 323 e 325 del foglio 3 NCT del comune di Pecorara (PC) da adibire ad uso agricolo secondo il disciplinare in coda al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che:

- per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE:

ART.1 – Oggetto della concessione

Occupazione di terreno demaniale del Torr. Tidone e Tidoncello sponda destra loc. "Molinazzo" al fronte dei Mappali 288 – 285 – 271 – 5 del F° 3 del Comune di Pecorara della superficie di mq. 16.786 ad uso agricolo;

ART. 2 – Durata della concessione

La concessione decorre dalla data di scadenza della precedente determinazione del Servizio Tecnico del Bacino del Fiume Po n° 6923/2012 del 22/05/2018 sino al 31/12/2024

ART. 3 – Canone cauzione e spese

Per la concessione di cui all'art. 1, il canone annuo, ai sensi del punto 3 art. 20 della L.R. 7/2004, e successive modifiche e integrazioni, ammonta a **Euro 150,00**;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno ,fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.

L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 250,00.

Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

ART. 4 – Obblighi e prescrizioni

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi ed il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone al riguardo di possibili piene eccezionali (parapetti in legno, tabellazione segnaletica,

custodia rimozione di pericoli ecc.) affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno.

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) L'utilizzo dell'area ceduta in concessione dovrà avvenire secondo le normali pratiche agricole per la conservazione e valorizzazione del verde, attuate con metodi di coltivazione che escludono l'utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci e gli altri presidi chimici, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinary di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna.

6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ART.5 Prescrizioni di ordine idraulico contenute nella nota dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prot. ARPAE n°3876 del 08/03/2018

1. La concessione viene accordata al fine di permettere al concessionario la coltivazione ed il godimento dei prodotti agricoli.

2. Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.

3. Resta vietata la costruzione di qualsiasi opera di difesa artificiale delle sponde, sia con materiale pietroso che con piantumazione di alberi e cespugli.

4. È fatto obbligo all' Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.

5. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L.R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 5,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 5,00 metri.

6. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. **IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.**

7. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

ART. 6 – Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

ART. 7 – Rinnovo, revoca e decadenza della concessione

La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

Sono cause di decadenza:

- La destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- Il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative tecniche;
- il mancato pagamento di due anni di annualità di canone

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze .

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.